

Contenzioso

Rottamazione,
senza il pagamento
non scatta
la rinuncia alla lite

Luigi Lovecchio
—a pag. 38

Rottamazione, senza pagamento non scatta la rinuncia alla lite

L'impegno è inefficace
senza versamento
delle somme dovute

Il contribuente
non perde il diritto
all'azione processuale

Contenzioso Luigi Lovecchio

Il mero impegno alla rinuncia ai giudizi pendenti contenuto nell'istanza di rottamazione non comporta la perdita del diritto all'azione processuale se il contribuente non ha pagato nulla con riferimento a tale sanatoria. Questa la decisione della Cgt di secondo grado del Molise, contenuta nella sentenza 174/1/2025.

Questi i fatti processuali. Il contribuente ha impugnato una intimazione di pagamento dell'agente della riscossione, eccependo tra l'altro la mancata notifica della cartella di pagamento e la prescrizione del credito erariale. In attesa del giudizio, la parte ha indicato le partite contestate nella domanda di rottamazione ter, senza tuttavia far seguire all'istanza alcun pagamento delle somme dovute.

Nel corso del giudizio, l'agenzia delle Entrate replicava al riguardo che la presentazione della domanda di rottamazione determinava l'effetto del riconoscimento di debito e con esso l'interruzione del termine prescrizione. Di conseguenza, le ragioni della parte privata avrebbero dovuto essere rigettate.

I giudici di appello hanno innanzi-

tutto verificato che la notifica della cartella di pagamento era «inesistente», in quanto effettuata a un indirizzo diverso da quello di residenza fiscale, modificato alcuni mesi prima. La difesa del contribuente aveva peraltro dimostrato di aver presentato due istanze di accesso agli atti per acquisire la documentazione attestante la notifica, rimaste senza esito.

Passando quindi all'esame degli effetti giuridici dell'istanza di rottamazione, la Corte di merito rileva come nella specie non potesse darsi luogo ad alcuna interruzione del termine prescrizione, essendo tale termine già decorso al momento della trasmissione di domanda di sanatoria. Quanto all'impegno alla rinuncia agli atti del giudizio, del tutto correttamente il collegio molisano ha osservato che l'impegno dovesse considerarsi del tutto inefficace, poiché il contribuente non aveva corrisposto alcuna somma relativa al piano dei pagamenti della sanatoria. La conclusione è stata nel senso dell'accoglimento dell'appello del soggetto passivo.

Vale rilevare che i giudici hanno ritenuto implicitamente di non potersi fare applicazione della disposizione interpretativa recata nell'articolo 12-

bis del Dl 84/2025, secondo cui ai fini

processuali la rottamazione è efficace con il pagamento della prima rata, in quanto rivolta specificamente alla quarta edizione della definizione agevolata, e non alla rottamazione ter, in discussione nel procedimento in questione. Tanto più, si aggiunge, che la regola di diritto contenuta nella norma interpretativa non appare affatto ritraibile dalla formulazione di legge. Sul punto, va peraltro segnalato come l'orientamento di vertice non appaia univoco, avendo la Cassazione in alcune occasioni affermato che l'estinzione del giudizio si realizza con la mera trasmissione della domanda, seguita dall'accettazione dell'agenzia delle Entrate Riscossione (Cassazione, n. 24428/2024). Non c'è dubbio, però, che la soluzione data dalla Cgt sia senz'altro preferibile.

Quanto all'efficacia sanante della trasmissione della domanda di sanatoria, occorre segnalare che la giurisprudenza di legittimità ha di recente statuito che la stessa, alla pari della domanda di dilazione ordinaria, è incompatibile con l'eccezione di mancata ricezione della cartella (Cassazione, n. 32030/2024). La pronuncia in esame si discosta da tale precedente e anche in questo caso si rivela meglio argomentata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

